

## STATUTO

### **Art. 1 – Denominazione**

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile l'associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro denominata "PROMESA – Associazione per la promozione e protezione delle professioni sanitarie" di seguito "PROMESA".

### **Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede legale ad Alessandria.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede e potranno essere istituite sedi amministrative secondarie, filiali, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

### **Art. 3 – Scopo dell'Associazione**

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro diretto e indiretto. Essa è retta dal presente Statuto, dal Regolamento nonché dalle norme del Codice civile e dalle leggi speciali in materia.

Viene altresì espressamente escluso, da parte della stessa, lo svolgimento di qualsivoglia forma di attività sindacale.

### **Art. 4 – Oggetto**

Per il raggiungimento dello Scopo di cui all'articolo 3 che precede, l'Associazione:

- a) svolge attività di analisi dei rischi professionali in campo sanitario, idonea ad attuare efficaci strumenti di prevenzione e, dall'altro, un'efficace protezione e difesa di tutte le professioni sanitarie;
- b) promuove la formazione dei professionisti sanitari, in tutte le forme ritenute più funzionali al loro miglioramento professionale e al puntuale aggiornamento delle loro capacità e competenze;
- c) svolge attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura sanitaria in Italia, con assunzione di ogni buona prassi sviluppata anche all'estero, cooperando in armonia alle vigenti leggi, in particolare, in ambito civile e sanitario, con altre associazioni professionali nazionali e straniere, pubbliche e private e con le università;
- d) sviluppa la professione sanitaria favorendone l'aggiornamento e la presentazione in tutti gli ambiti che, a livello nazionale e internazionale, ne favoriscano lo sviluppo e la crescita;
- e) favorisce l'attività scientifica e divulgativa sulla professione sanitaria con la pubblicazione di testi specifici e di riviste specializzate, con la promozione di proposte, progetti, ricerca relativa all'area sanitaria a livello interdisciplinare e di congressi, seminari, giornate di studi, progetti di formazione a distanza;
- f) divulga la cultura previdenziale in sinergia con gli enti nazionali preposti;
- g) ricerca forme di collaborazione con le rappresentanze professionali;
- h) organizza o partecipa a convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio e tavole rotonde, nazionali e internazionali;
- i) stipula con enti pubblici o privati convenzioni di qualsiasi tipo che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- l) eroga, anche attraverso la stipula di convenzioni, servizi di vario tipo e genere a favore dei propri Associati.

### **Art. 5 – Durata ed esercizio sociale**

L'Associazione ha durata illimitata. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno e ha durata di dodici mesi.

### **Art. 6 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, da considerarsi indivisibile, è costituito dai beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, che diverranno di proprietà dell'Associazione, nonché dai crediti e dalle liquidità.

Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dagli Associati Fondatori all'atto della costituzione. Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione è costituito da: quanto versato dagli Associati Fondatori all'atto della costituzione; versamenti destinati a patrimonio; donazioni e lasciti testamentari con destinazione patrimoniale; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

Le entrate dell'Associazione potranno dunque essere costituite anche da: contributi degli Associati; liberalità e contributi di privati; contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi di organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni; proventi delle attività istituzionali e altre entrate derivanti da eventuali attività economiche secondarie. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente reinvestiti a favore degli scopi istituzionali dell'Associazione.

### **Art. 7 – Contabilità, bilancio d'esercizio e libri sociali**

Deve essere istituito e gestito, a cura del Consiglio Direttivo o di persone all'uopo da esso delegate, un sistema contabile atto a esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

A tal fine, la gestione contabile è disciplinata dalle disposizioni approvate dal Consiglio Direttivo.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 (dieci) giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio stesso.

Il rendiconto deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

È facoltà del Consiglio Direttivo presentare, entro il termine di approvazione del rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative e l'andamento previsionale dell'Associazione.

Sono libri sociali quelli contabili, quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e il libro degli Associati.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti, anche tramite mezzi elettronici, dal Presidente o da soggetto da esso all'uopo delegato.

#### **Art. 8 – Associati**

Gli Associati dell'Associazione sono persone giuridiche e fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.

Possono essere Associati dell'Associazione le persone giuridiche e fisiche che presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo secondo le formalità documentali da questo richieste al fine di consentire all'Associazione di dare attuazione agli scopi statutari.

Gli Associati devono essere iscritti, a cura del Consiglio Direttivo, in un apposito registro. Il numero degli Associati è illimitato.

#### **Art. 9 – Requisiti per l'ammissione**

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare domanda dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni adottate dagli organi sociali. L'ammissione degli Associati è libera ed è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e gli scopi dell'Associazione e annotata sul libro degli Associati. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

#### **Art. 10 – Categorie di Associati**

Gli Associati dell'Associazione si distinguono in:

a) **Associati Fondatori:** coloro che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare il progetto dell'Associazione e sono intervenuti alla sua costituzione, provvedendo a dotarla di un patrimonio iniziale ovvero assumendo la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'Associazione stessa.

Possono altresì essere nominati Associati Fondatori coloro che contribuiscono, successivamente alla costituzione dell'Associazione, a integrarne il patrimonio iniziale in misura non minore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), nonché coloro che abbiano acquisito particolare rilevanza per l'Associazione o che, nell'esercizio della propria professione o attività, abbiano acquisito prestigio e autorevolezza riconosciuti dal mondo professionale, scientifico, politico o economico.

In ogni caso, la qualifica di Associato Fondatore deve essere espressamente proposta dalla maggioranza degli Associati Fondatori e deliberata dal Consiglio Direttivo.

La loro appartenenza all'Associazione è a carattere perpetuo, hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Gli Associati Fondatori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

b) **Associati Ordinari:** coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione e intendendo (i) fornire un concreto contributo di studio, ricerca o supporto alle attività della stessa, ovvero (ii) usufruire delle prestazioni rese dalla stessa nei confronti degli Associati, ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione è accolta, con delibera del Consiglio Direttivo, con piena discrezionalità, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 che precede.

Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea, sono eleggibili alle cariche sociali e possono, in qualunque momento, richiedere di divenire Associati Fondatori. L'esercizio dei diritti è consentito solo se in regola con il pagamento della quota associativa.

c) **Associati Onorari:** coloro i quali abbiano acquisito, nell'esercizio della propria professione o attività, prestigio e autorevolezza riconosciuti dal mondo professionale, scientifico, politico o economico.

Gli Associati Onorari possono essere enti privati o pubblici, ivi comprese le Università, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali e i centri culturali rappresentati dai propri ricercatori o collaboratori scientifici.

Parimenti, tale qualifica potrà essere riconosciuta a professionisti, accademici e operatori economici che mettano a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, le loro competenze.

d) **Associati Promotori:** società di persone o di capitali nonché enti pubblici o privati, associazioni, sindacati, cooperative, ecc., che condividendo gli scopi e le finalità associative, favoriscono l'adesione all'Associazione da parte dei loro Associati Beneficiari.

e) **Associati Beneficiari**: coloro che aderiscono all'Associazione in quanto direttamente o indirettamente collegati agli Associati Promotori e da questi segnalati. La loro qualifica quali Associati Beneficiari dipende direttamente ed esclusivamente dall'adesione all'Associazione da parte degli Associati Promotori.

#### **Art. 11 – Diritti e doveri degli Associati**

La qualità di Associato è intrasmissibile.

Gli Associati Fondatori e Ordinari hanno diritto di eleggere, secondo le disposizioni del presente Statuto, gli organi dell'Associazione e di approvare annualmente il bilancio, qualora predisposto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto; di esercitare i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto; di partecipare alla vita dell'Associazione e a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione. La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata salvo le cause di cessazione previste dalla legge e dallo Statuto.

Ciascun Associato Ordinario, Promotore e Beneficiario è tenuto a versare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ammissione, la quota associativa, ovvero in caso di nuovo Associato Fondatore, il contributo al patrimonio di cui all'art. 10 che precede, se dovuto.

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati devono tutelare gli interessi e le finalità dell'Associazione e diffondere quanto più possibile i valori di cui l'Associazione si fa promotrice.

Spetta all'Associazione la titolarità del diritto di sfruttamento relativo alle opere eventualmente realizzate dai propri Associati o con la loro collaborazione.

#### **Art. 12 – Perdita della qualità di Associato**

La qualità di Associato si perde per morte, decadenza o recesso.

In caso di perdita della qualità di Associato, il medesimo ha l'obbligo di adempiere a tutti gli impegni finanziari o altre responsabilità che ha con l'Associazione fino alla data di effettiva perdita della qualità di Associato.

In ogni caso, la perdita della qualità di Associato non esonera quest'ultimo dalle eventuali responsabilità legali o finanziarie derivanti da azioni o obbligazioni assunte durante la sua permanenza nell'Associazione.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione, l'Associato non può avanzare alcuna pretesa sul fondo dell'Associazione ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, di fondi e di riserve comunque denominate a favore dell'Associato o dei suoi eredi.

#### **Art. 13 – Perdita della qualità di Associato per decadenza:**

La qualità di Associato si perde per decadenza quando:

- a) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) per gli Associati Ordinari, Promotori e Beneficiari, qualora sia stato omesso il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo; per i nuovi Associati Fondatori, per omissione del versamento del contributo al patrimonio dell'Associazione, se dovuto.
- c) si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine ovvero ingovernabilità dell'Associazione.

La decadenza degli Associati Fondatori, Ordinari, Promotori e Beneficiari, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza dell'Associato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La delibera del Consiglio Direttivo, adeguatamente motivata, può essere impugnata ai sensi dell'art. 29 dall'Associato decaduto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

#### **Art. 14 – Recesso dell'Associato**

Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mediante altro mezzo ritenuto idoneo dallo stesso Consiglio. Nel caso degli Associati Promotori, l'esercizio del diritto di recesso comporta automaticamente il recesso di tutti gli Associati Beneficiari da questi presentati: in tal caso, il recesso sarà efficace solo al termine dell'annualità di iscrizione all'Associazione.

#### **Art. 15 – Prestazioni degli Associati e di terzi**

Le prestazioni degli Associati sono, in via generale, volontarie e a titolo gratuito.

L'Associazione può avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni retribuite di lavoro dipendente o di lavoro autonomo rese anche da Associati.

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 – Organi sociali**

Sono organi sociali: il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Assemblea.

#### **Art. 17 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 11. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è così eletto:

a) dall'Assemblea degli Associati, fino a tre Consiglieri, scelti tra i candidati inseriti nella lista proposta dagli Associati Fondatori e comunicata a tutti gli Associati entro la data di convocazione dell'Assemblea;

b) dagli Associati Fondatori, fino a due Consiglieri per ogni Associato Fondatore.

Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza o indisponibilità, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, ove sia necessario per garantire la governabilità dell'Associazione e verrà ratificato alla prima Assemblea successiva.

Tuttavia, il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a 1/3 (un terzo) dei componenti complessivi del Consiglio Direttivo.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convocherà senza indugio l'Assemblea degli Associati affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 – Membri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente che dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere rieletto. Possono altresì essere individuate ulteriori funzioni operative cui riferire incarichi specifici disciplinati da regolamento interno (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere).

#### **Art. 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione inviata almeno tre giorni (in caso di urgenza, un giorno) prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o sms, con l'indicazione di data, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri.

Le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti nella sede dell'Associazione, anche mediante audio/video conferenza o qualunque mezzo tecnico analogo.

Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente, se eletto, ovvero da un Consigliere delegato dal Presidente o, ancora, dal più anziano di età fra i presenti alla riunione. Delle riunioni viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce: tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; comunque, una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario dell'Associazione e all'ammontare del contributo associativo.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate inerenti allo svolgimento della loro carica, salvo il caso di particolari incarichi assegnati a tutti o alcuni di loro per il perseguimento delle finalità associative; in tale ultimo caso, oltre al rimborso delle spese documentate inerenti alla carica, spetta al componente incaricato un'equa remunerazione per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

#### **Art. 20 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- formula la bozza di bilancio preventivo;
- presenta un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo esercizio sociale;
- convoca l'assemblea degli Associati quando se ne palesi la necessità e almeno una volta all'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
- provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione;
- propone l'entità del contributo associativo e degli eventuali versamenti integrativi;
- cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del registro degli Associati;
- istituisce sedi associative, operative e rappresentanze; procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- istituisce, ravvisandone l'opportunità, comitati tecnici e centri studi, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la eventuale remunerazione;
- determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del Consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- irroga le sanzioni disciplinari;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per Statuto siano riservati in via inderogabile all'Assemblea.

#### **Art. 21 – Presidenza dell'Associazione**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità e d'urgenza può esercitare i poteri

del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

#### **Art. 22 – Assemblea degli Associati**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e delibera come segue.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di gestione e, se predisposto, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata con comunicazione inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o mediante esposizione della convocazione sul Sito, con l'indicazione di data, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire altre modalità di convocazione e di accesso al luogo di svolgimento dell'assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le assemblee possono svolgersi anche mediante audio/video conferenza o mezzi tecnici analoghi.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con il testo proposto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli Associati.

Gli aspetti procedurali non disciplinati dal presente Statuto e le modalità di rappresentanza (ad esempio la delega) degli Associati nelle riunioni assembleari sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23 – Poteri e funzioni dell'assemblea degli Associati**

L'Assemblea:

- approva il rendiconto di gestione e la relazione sull'attività svolta, determinando la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; se predisposto dal Consiglio Direttivo, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- elegge fino a tre membri del Consiglio Direttivo proposti dagli Associati Ordinari nelle modalità indicate all'art. 17, lett. a) che precede;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **Art 24 – Collegio dei Revisori o revisore unico**

Qualora lo ritenga necessario, anche in considerazione di disposizioni normative o regolamentari, l'Assemblea degli Associati può nominare, con i *quorum* e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, un apposito organo di revisione che potrà essere organizzato in forma collegiale (collegio dei revisori) ovvero in forma monocratica (revisore unico), in funzione della necessità e delle dimensioni dell'Associazione. In caso di costituzione, l'organo di controllo dura in carica tre esercizi solari e scade alla data fissata per l'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Quanto alle funzioni delegabili, l'organo di revisione esercita la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione dell'Associazione e dà parere sul rendiconto e sul bilancio preventivo, se predisposto. Se costituito in forma collegiale, alla prima riunione l'organo di revisione nomina il proprio Presidente.

#### **Art. 25 – Bilancio**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico e patrimoniale, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### **Art. 26 – Utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato procedere a distribuzioni indirette di utili o di avanzi di gestione e ad effettuare tutte le operazioni che prevedano condizioni di maggior favore rispetto al mercato, quali:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore di mercato;

c) la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 (quattro) punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

#### **Art. 27 – Comitato Tecnico Scientifico e Centro Studi PROMESA**

Il Consiglio Direttivo può, ravvisandone l'opportunità per il raggiungimento degli scopi associativi, costituire un Comitato Tecnico Scientifico per lo studio della responsabilità professionale (**CTS**). In tale prospettiva, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il CTS sarà incaricato di proporre al Consiglio Direttivo le iniziative necessarie agli aggiornamenti formativi ed informativi dei singoli profili professionali rappresentati dalla Associazione; di definire le voci da inserire nel *report* periodico di raccolta dei sinistri incorsi agli Associati in modo da poter costituire adeguati e specifici strumenti di, "prevenzione", "protezione" e di "difesa" degli Associati.

Al fine di garantire la "prevenzione" degli Associati, il Consiglio Direttivo può, ravvisandone l'opportunità, costituire un Centro Studi diretto a fornire agli Associati una formazione tecnico-giuridica mirata alla soluzione dei problemi emersi dal monitoraggio dei sinistri occorsi agli Associati, in modo che questi ultimi assumano una maggiore sensibilità alla comprensione e alla valutazione del significato giuridico dei loro comportamenti.

Quanto alla "protezione" e alla "difesa" degli Associati, il CTS sarà incaricato dell'individuazione del consulente tecnico di parte esperto nella singola complicità oggetto di giudizio, affinché l'Associato abbia la possibilità di indicarlo nell'ambito del procedimento giudiziario che lo vede coinvolto.

Il CTS, infine, di concerto con il Centro Studi, analizzerà tutte le richieste di risarcimento del danno pervenute agli Associati e, soprattutto, tutte le consulenze tecniche e le perizie presentate contro gli Associati.

#### **Art. 28 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità.

#### **Art. 29 – Clausola di mediazione**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e i singoli associati, o tra gli associati medesimi, o tra uno o più di essi e gli Organi associativi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello Statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a mediazione civile.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione civile prima di iniziare qualsiasi procedimento giurisdizionale.

La nomina del mediatore sarà effettuata con l'accordo di tutte le parti in lite e, ove questo non fosse raggiunto, su designazione del Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.

Il tentativo di mediazione dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal momento della intervenuta nomina del mediatore.

È espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di mediazione, ivi comprese l'eventuale proposta del mediatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di riservatezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'esito negativo della mediazione.

Ove la mediazione non abbia successo, il mediatore redigerà un verbale negativo in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.

Una volta esperito il tentativo di mediazione nei termini che precedono, la controversia potrà essere devoluta dalle medesime parti in lite alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Alessandria.